

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Ordine degli Avvocati di Pistoia

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1

Tutti/e gli/le avvocati/e iscritti/e all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia sono eleggibili quali componenti del Comitato Pari Opportunità.

Articolo 2

Le elezioni di nove degli undici componenti del Comitato si svolgono ogni quattro anni.

Le/I Componenti del Comitato Pari Opportunità non possono venire eletti/e per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Pistoia alla data di scadenza del deposito delle candidature.

Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

Articolo 3

Le elezioni si svolgono in un unico turno.

Vengono eletti i nove candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Nell'ipotesi in cui due o più candidati riportino lo stesso numero di voti, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione.

Articolo 4

Gli avvocati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia ed il decoro professionale.

Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/l Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

Le elezioni si svolgono in un unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 5

Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente.

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretario/a del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocato/a designata/o dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 6

Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

In ogni caso dovrà essere salvaguardata la rappresentanza di genere fra le/gli avvocate/i elette/i, per cui al genere meno rappresentato dovrà essere garantito 1/3 dei seggi fra le/gli avvocate/i da eleggere. Nel caso che tra i candidati eletti non sia rispettata tale proporzione per i seggi vacanti del genere minoritario verranno designate/i le/i prime/i delle/dei non elette/i del genere meno rappresentato fino al raggiungimento dei seggi disponibili.

Se comunque all'esito dello scrutinio non sia possibile rispettare la rappresentanza minima di genere sopra indicata l'elezione è nulla e si procederà ad un nuovo scrutinio.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, 4° comma, L. 247/2012, e si applicherà a partire dalle elezioni immediatamente successive. Copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal Comitato Pari Opportunità con delibera del 20 gennaio 2014.

Il Segretario
Avv. Paola Calzolari

La Presidente
Avv. Chiara Lensi

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 14 marzo 2014.

Il Segretario
Avv. Sandra Tagliasacchi

Il Presidente
Avv. Giuseppe Alibrandi